

Fondo Intersettoriale di solidarietà

Il giorno 10 ottobre 2017, in Verona

tra

Società Cattolica di Assicurazione società cooperativa (di seguito, per brevità, "Cattolica" o "l'Azienda"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, in proprio e in nome e per conto di Cattolica Services s.c.p.a., con sede legale in Verona, via Carlo Ederle n. 45;

di seguito, per brevità, la o le Società"

e

le Rappresentanze sindacali aziendali e la delegazione sindacale di Gruppo

tutti congiuntamente "le Parti"

PREMESSO CHE

- nel settembre 2014 il Gruppo Cattolica ha presentato alla comunità finanziaria il Piano d'Impresa 2014-2017 che, tra le diverse iniziative, ha previsto un aumento di capitale finalizzato a sostenere la crescita, a finanziare la trasformazione industriale e gli investimenti in innovazione e tecnologia;
- le OO.SS., nei successivi incontri di approfondimento loro dedicati, hanno preso atto delle principali direttrici industriali attraverso cui il Piano si sviluppa e delle successive evoluzioni ed in particolare:
 1. la razionalizzazione della struttura societaria e organizzativa;
 2. la semplificazione di strutture e processi di Gruppo;
 3. una forte spinta all'innovazione digitale;
- l'Azienda, alla luce di quanto sopra, ha attivato le procedure di confronto sindacale previste ex lege e contratto per la fusione per incorporazione di

FATA Assicurazioni Danni in Cattolica Assicurazioni e per la conseguente significativa riorganizzazione a livello di Gruppo che prevede il coinvolgimento di un 10% dell'organico complessivo. Procedure concluse con la sottoscrizione da parte datoriale e di tutte le OO.SS. di specifici accordi sindacali;

- le OO.SS. hanno chiesto all'Azienda che, sempre nel medesimo ambito relativo al piano industriale, venissero attivate iniziative atte a favorire l'assunzione di giovani lavoratori con particolare attenzione a coloro che stanno o hanno collaborato con il Gruppo attraverso diverse forme contrattuali (a titolo esemplificativo somministrazioni, stage, tempi determinati, ecc.);
- nel gennaio 2017 le Parti si sono confrontate dando avvio alla specifica procedura sindacale ex art. 15 CCNL vigente, al fine di tratteggiare, in linea generale, le misure e gli strumenti finalizzati al conseguimento degli obiettivi aziendali e a contenere le ricadute sui lavoratori del Gruppo, a seguito:
 1. dei processi di revisione organizzativa in larga misura conseguenti all'operazione societaria di fusione per incorporazione e conseguente riorganizzazione di cui sopra che, come indicato, coinvolgerà buona parte dell'organico complessivo di Gruppo e si realizzerà in un arco temporale molto ampio;
 2. degli effetti dell'efficientamento organizzativo e dei processi di innovazione e digitalizzazione;
- detta procedura di confronto sindacale era finalizzata all'attivazione della sezione straordinaria del Fondo di Solidarietà di settore;
- concluso il confronto sindacale ex art. 15 CCNL vigente, l'Azienda ha quindi formalmente aperto la procedura ex art.16 CCNL;

[Handwritten signatures and initials in black and blue ink, including a large signature on the right and several smaller ones at the bottom and left.]

- le OO.SS hanno unitariamente espresso apprezzamento per quanto comunicato dai vertici aziendali nell'incontro tenutosi il 24 luglio 2017 alla presenza delle Segreterie Nazionali e dei Coordinatori delle RSA di Gruppo, in particolare con riferimento alla volontà aziendale di procedere alla stabilizzazione mediante assunzione a tempo indeterminato del maggior numero possibile di lavoratori attualmente somministrati presso le Società del Gruppo e al conseguente impegno a limitare il più possibile a casi residuali il ricorso a tale tipologia contrattuale e alle altre forme di contratto atipico. A tale riguardo le Società forniranno adeguate sintesi informative alle rappresentanze sindacali con cadenza trimestrale.
- le Parti, nel ribadire l'importanza delle tutele in materia di occupazione considerano preferibile e prioritario lo strumento del Fondo di Solidarietà. A tal riguardo, le Società confermano gli intendimenti di cui all'art. 1 del CCA di Gruppo vigente che recita *"le Società confermano la volontà di garantire la stabilità dei posti di lavoro e delle sedi di lavoro in cui si articola il Gruppo ..."*.
- Le Parti, in continuità con le significative e concrete rassicurazioni fornite dalle Società in materia di tutela dell'occupazione e delle sedi di lavoro, proseguendo nel clima di sereno e costruttivo dialogo che ha caratterizzato il presente accordo, si impegnano fin d'ora a incontrarsi per una presentazione dedicata al nuovo Piano Industriale e per valutare congiuntamente i riflessi per i lavoratori ovvero per valutare nuovi ed eventuali accordi a questo correlati. Gli incontri si terranno nei giorni immediatamente successivi alla presentazione del Piano alla comunità finanziaria.

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;

2. il ricorso alla sezione straordinaria del Fondo di Solidarietà per il settore assicurativo (di seguito, per brevità, il “Fondo”) avverrà, per i dipendenti delle Società di cui sopra, in possesso dei necessari requisiti – con adesione volontaria del personale interessato, con le modalità e nei termini previsti dall’allegato n. 10 del CCNL del 17 settembre 2007, dall’Accordo Sindacale Nazionale del 20 maggio 2013 e dall’art. 9 del Decreto Ministeriale del 17 gennaio 2014, nonché nei termini ed alle condizioni di seguito indicati;
3. ferme le modalità ed i termini previsti dall’allegato n. 10 del CCNL del 17 settembre 2007, dall’Accordo Sindacale Nazionale del 20 maggio 2013 e dall’art. 9 del Decreto Ministeriale del 17 gennaio 2014, la richiesta di adesione al Fondo sarà possibile unicamente per coloro che matureranno i requisiti per il trattamento pensionistico a carico dell’AGO (anticipato o di vecchiaia) entro il 31 dicembre 2022, per il primo bando di cui al successivo punto 4, e entro il 31 dicembre degli anni successivi sino al 2025, per i successivi bandi sempre indicati al seguente punto 4, e che aderiranno – tempestivamente, nonché in esatto adempimento dei termini e delle condizioni di cui al presente accordo – agli appositi bandi aziendali che saranno emessi rispettivamente entro il 12 maggio di ogni anno a partire dal 2018. Il primo bando, che sarà emesso entro il 16 ottobre 2017, avrà scadenza tassativa ed inderogabile il 31 ottobre 2017, mentre i bandi successivi avranno scadenza tassativa ed inderogabile il 15 giugno di ciascun anno. In particolare la richiesta di adesione dovrà essere manifestata compilando l’apposito modulo allegato al presente accordo (Allegato A), da far pervenire all’Ufficio Amministrazione del Personale entro il termine essenziale rispettivamente del 31 ottobre 2017, per il primo bando, e del 15 giugno di ciascun anno per i bandi successivi (ovvero 2018-2019-2020), corredato obbligatoriamente dalla documentazione c.d. ECOCERT e la certificazione Inps che attesti la data “certa” di maturazione dei requisiti di accesso alla pensione sia “anticipata” sia di “vecchiaia”;

4. la cessazione del rapporto di lavoro degli aderenti avrà effetto il 31 dicembre 2017 (con accesso al Fondo, nel caso in cui sussistano i requisiti necessari, dal 1° gennaio 2018), per il primo bando, e il 31 dicembre di ciascun anno successivo sino al 2020 (con accesso al Fondo, nel caso in cui sussistano i requisiti necessari, dal 1° gennaio di ciascun anno successivo sino al 2021), per i bandi successivi;
5. a favore di coloro che abbiano validamente formulato la richiesta di adesione al Fondo saranno previsti i trattamenti indicati alle successive lettere a), b), c), d), e), f) e g) del presente punto 5, allorché sussistano, cumulativamente, le seguenti tassative condizioni:
 - preventiva sottoscrizione di un accordo da parte del singolo dipendente aderente che preveda la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, nonché una transazione generale e novativa ex art. 1975 e 1976 c.c., con rinuncia da parte del singolo dipendente ad ogni diritto, pretesa o azione derivante e/o comunque connessa all'esecuzione del rapporto di lavoro e alla sua cessazione, da formalizzare in sede di conciliazione sindacale o presso la Ispettorato Territoriale del Lavoro competente;
 - preventiva comunicazione da parte delle Pubbliche Autorità interessate dell'esito positivo delle procedure amministrative valutative ed autorizzatorie, anche ad opera dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, eventualmente previste per legge e/o per contratto;
 - a) **Fondo di Previdenza:** a coloro che aderiranno ai bandi sopra indicati nei termini temporali specificati alla clausola 3 che precede sarà riconosciuto un importo lordo *Una Tantum* corrispondente all'importo che il datore di lavoro avrebbe versato, a proprio carico, calcolato sulla base dell'ultima retribuzione, al Fondo di Previdenza integrativa nel caso in cui il rapporto di lavoro fosse proseguito. Tale importo sarà quindi commisurato al numero di mesi di effettiva permanenza nel Fondo (con il limite di quota 100 per coloro a cui si applica l'Accordo del 29 ottobre 1999 – Fondo Interno 18,50, coerentemente a quanto previsto dall'allegato 1 del

CIA 2012-2015). Il dipendente interessato potrà scegliere, in occasione della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, fra il riconoscimento di detto importo a titolo di incentivazione all'esodo oppure come contributo al Fondo di Previdenza aziendale a cui lo stesso aderisce (senza alcun obbligo di versamento a proprio carico);

b) **Assistenza Sociale e Assistenza sanitaria:** per il periodo di permanenza effettiva nel Fondo continueranno a trovare applicazione gli attuali trattamenti collettivi, di volta in volta vigenti, in materia di assistenza sanitaria e assistenza sociale previsti dalla contrattazione di secondo livello, oltre a quanto stabilito, per i Funzionari, dal CCNL vigente in tema di sanità. Le previsioni contrattuali citate in tema di ultrattività si attiveranno al momento dell'uscita dal Fondo e al conseguente accesso al sistema pensionistico AGO;

c) **Polizze personali:** l'aderente al Fondo potrà usufruire, come d'uso, degli sconti riservati ai dipendenti sulle polizze individuali contratte ad uso personale, per tutto il periodo di permanenza nel Fondo.

d) **Corrispettivo Transazione:** quale corrispettivo della transazione generale novativa richiamata al presente punto 5 è prevista l'erogazione di un importo complessivo lordo di 1.000,00 Euro, che verrà corrisposto a fronte della avvenuta formalizzare in sede di conciliazione sindacale o presso la Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.

e) **Esenzione dal servizio:** gli aderenti al Fondo, salvo coloro che aderiranno al bando del 2017, saranno esonerati dal prestare l'attività lavorativa per l'ultimo bimestre di servizio a condizione di aver usufruito di almeno il 90% delle ferie, festività soppresse e banca ore entro il 31 ottobre di ogni anno sino al 2020. Coloro che aderiranno al bando del 2017 fruiranno dell'esonero per il mese di dicembre 2017.

f) **Incentivo all'esodo:** agli aderenti al Fondo sarà garantito un importo di incentivazione all'esodo, sotto forma di erogazione lorda, da quantificarsi nella misura necessaria a garantire, in cumulo con l'assegno straordinario

erogato dall'Inps tramite il Fondo, per tutti i mesi di permanenza nello stesso, una percentuale pari al 75% rispetto all'ultima retribuzione annua lorda. Ai fini del calcolo sarà presa in considerazione la retribuzione annua lorda in essere al momento della cessazione del rapporto di lavoro comprensiva dei premi di produttività ed esclusione del resto (una tantum, straordinari, rimborsi spese e tutte le voci non ricorrenti). L'importo sarà erogato sotto forma di *Una Tantum* nel momento in cui l'Inps avrà comunicato l'effettivo ammontare dell'assegno straordinario.

g) **Assistenza Sanitaria:** in tema di ultrattività agli aderenti al Fondo sarà garantito il trattamento previsto dal vigente CCA di Fata, del CCA di Gruppo e successivi rinnovi di quest'ultimo.

I trattamenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del presente punto 5. sostituiscono ogni e qualsivoglia diritto, domanda o azione, somma o credito dovuti – in virtù di qualsivoglia norma, sia legale che contrattuale, anche collettiva – per la cessazione del rapporto di lavoro, salva unicamente la liquidazione a favore del dipendente del T.F.R. e dei ratei delle mensilità supplementari, delle ferie e dei permessi maturati, ma non goduti e del premio di anzianità ex art. 14 CCA di Gruppo.

Nota a verbale.

In conformità alle normative che regolano il Fondo, in sede di adesione i dipendenti interessati sceglieranno se l'assegno straordinario per il sostegno al reddito venga erogato dall'INPS in una delle due modalità alternative che seguono:

- Mensile, con il pagamento dei relativi contributi previdenziali da parte del datore di lavoro;
- In un'unica soluzione; in questo caso l'assegno straordinario *Una Tantum* sarà pari ad un importo corrispondente al 65% di quanto sarebbe spettato se l'erogazione della prestazione straordinaria fosse avvenuta in forma rateale, attualizzato al tasso ufficiale BCE di

[Handwritten signatures and initials in the left margin]

[Handwritten signature and initials in the right margin]

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

riferimento alla data di esercizio dell'opzione. La corresponsione avverrà al momento della cessazione, senza versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro e senza le agevolazioni di cui ai precedenti punti b) e c);

6. **Clausola generale.** Una volta scaduto il termine finale per la formulazione delle richieste di adesione (31 ottobre 2017, per il primo bando, e 15 giugno di ciascun anno per i bandi successivi), le Parti si incontreranno entro i successivi 10 giorni per una valutazione congiunta degli effetti derivanti dall'applicazione del presente accordo ed in particolare del numero degli aderenti al Fondo che le Parti al momento della firma del presente accordo determinano complessivamente come accoglibili in numero di 25 unità; fermo il limite numerico di cui sopra, o superiore se da parte datoriale si riterrà di poter accogliere maggiori adesioni, la priorità di accesso al Fondo sarà attribuita ai dipendenti che avranno recapitato ai sensi dell'art. 3 che precede la richiesta di adesione per primi (ordine cronologico) e che avranno aderito al primo bando possibile. Coloro che attenderanno volontariamente il bando successivo rispetto a quello al quale avrebbero potuto aderire potranno ugualmente essere presi in considerazione, ma saranno collocati in coda agli altri aderenti.
7. Il datore di lavoro, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, in conformità delle normative vigenti, provvederà, quando richiesto dal dipendente interessato, a inserire nell'Allegato A e nel testo relativo alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro di cui al precedente punto 5) l'apposita clausola che garantisca il diritto a proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore dell'organizzazione sindacale di appartenenza.
8. Le parti concordano che non sarà attivata la seconda fase di cui all'allegato 10 del CCNL del 17 settembre 2007 e dall'art. 10 dell'Accordo Sindacale Nazionale del 20 maggio 2013.
9. Le società si impegnano ad assumere almeno un lavoratore ogni 3 aderenti al Fondo anche tenendo conto dell'indirizzo di cui all'art. 31 del CCA

vigente, fermo quanto riportato in premessa in tema di stabilizzazione delle somministrazioni. Si procederà pertanto, prioritariamente ed in ogni caso, con i lavoratori a cui scadranno i 36 mesi del rapporto di somministrazione e quelli attualmente in staff leasing.

10. Clausola di salvaguardia – Secondo quanto disposto dall'art. 6 c. 2 decreto interministeriale 17 gennaio 2014 e al punto 2.9 della circolare Inps n. 56 del 10 marzo 2015, nel caso in cui intervenissero modifiche normative e/o disposizioni attuative che innalzino i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, per i soggetti che stiano già fruendo delle prestazioni del Fondo, l'erogazione dell'assegno ed il versamento della contribuzione ad esso correlata e di quanto previsto alla precedente lettera f) verranno prorogate fino al raggiungimento dei requisiti previsti per l'accesso al trattamento pensionistico.
11. Le Parti con la sottoscrizione del presente Accordo si danno reciprocamente atto di avere esattamente adempiuto e regolarmente esaurito la presente procedura, anche con riferimento a quanto previsto per le procedure di cui agli artt. 15 e 16 del CCNL vigente.
12. Le Parti confermano l'importanza e la valenza dell'Istituto del Fondo Intersettoriale di Solidarietà e ritengono opportuno effettuare, entro la vigenza del presente accordo, una valutazione congiunta al fine di verificare se ricorreranno le condizioni per attivare nuovamente il Fondo.

All. A: Modulo di richiesta di adesione al Fondo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Società Cattolica di Assicurazione soc. coop. anche in nome e per conto di Cattolica Services s.c.p.a.

Rappresentanze Sindacali Aziendali e Delegazione Sindacale di Gruppo

F.N.A.

FISAC CGIL

Unica Mensura Inc

SNFIA

FIRST CISL

FIRST CISL

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 10 ottobre 2017, in Verona

tra

Società Cattolica di Assicurazione società cooperativa (di seguito, per brevità, "Cattolica" o "l'Azienda"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, in proprio e in nome e per conto di tutte le Società del Gruppo alle quali si applica il CCA 2012/2015;

di seguito, per brevità, la o le Società"

e

le Rappresentanze sindacali aziendali e la delegazione sindacale di Gruppo

tutti congiuntamente "le Parti"

PREMESSO CHE

- Le Parti, riconoscendo l'importanza della tutela della salute per i lavoratori del Gruppo, intendono inserire e/o ampliare l'ultrattività delle garanzie dell'assistenza sanitaria nell'ambito del prossimo rinnovo del CCA secondo le modalità sotto riportate;
- le OO.SS. stanno ultimando la predisposizione della piattaforma di rinnovo del citato CCA;
- le Parti, con il presente accordo, intendono già da ora definire i contenuti minimi delle garanzie relative all'ultrattività dell'assistenza sanitaria nell'ambito del rinnovo del prossimo CCA.

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. I benefici in tema di ultrattività previsti dal presente accordo saranno rapportati alla fidelizzazione dei dipendenti, ovvero secondo l'anzianità aziendale di Gruppo come sotto riportata.

2. Per gli Impiegati sarà introdotta un'ultrattività della copertura sanitaria così come di seguito indicato:

- 1 anno completo per tutti i lavoratori che andranno in quiescenza;
- ulteriori 2 anni, in aggiunta a quanto già previsto al punto precedente, della sola componente Assistenza Sanitaria (art. 37) relativa al rimborso delle prestazioni sanitarie, odontoiatriche e farmaci di cui al punto 5 del CCA per chi al momento del pensionamento avrà maturato più di 20 anni di anzianità aziendale all'interno del Gruppo;
- ulteriori 2 anni, in aggiunta a quanto già previsto ai punti precedenti, della sola componente relativa a rimborso delle prestazioni sanitarie, odontoiatriche e farmaci di cui ai punti 5 del CCA (art. 37) per chi, al momento del pensionamento, abbia maturato più di 30 anni di anzianità aziendale all'interno del Gruppo.

3. Per i Funzionari sarà introdotta un'ultrattività della copertura sanitaria così come di seguito indicato:

- ulteriori 2 anni, in aggiunta a quanto già previsto dal CCA vigente, della sola componente Assistenza Sanitaria (art. 43) relativa al rimborso delle prestazioni sanitarie, odontoiatriche e farmaci di cui al punto 5 del CCA per chi al momento del pensionamento avrà maturato più di 20 anni di anzianità aziendale all'interno del Gruppo;
- 1 ulteriore anno, in aggiunta a quanto già previsto al punto precedente, della sola componente relativa a rimborso delle prestazioni sanitarie, odontoiatriche e farmaci di cui ai punti 5 del CCA (art. 43) per chi, al momento del pensionamento, abbia maturato più di 30 anni di anzianità aziendale all'interno del Gruppo.

4. Le prestazioni di cui sopra devono intendersi aggiuntive a quanto già disciplinato dal CCA vigente e dal CCNL vigente e successivi rinnovi.

A collection of handwritten signatures and initials in black and blue ink, located at the bottom of the page. The signatures vary in style, with some being more legible and others being more stylized or scribbled. There are approximately 10-12 distinct marks.


5. Per anzianità aziendale si deve intendere l'anzianità convenzionale ivi compreso anche il periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà.

6. La previsione di spesa per questo capitolo viene fin d'ora stimata in circa Euro 350.000 annui (sulla base del percorso di cui ai precedenti punti 2) e 3) ed è da considerarsi parte integrante, non aggiuntiva, della futura spesa complessiva di rinnovo).


7. Eventuali ulteriori dettagli e/o integrazioni saranno discussi e concordati tra le parti nell'ambito della trattativa del rinnovo del prossimo CCA e costituiranno parte del rinnovo stesso; le garanzie, pertanto, diverranno esecutive solo dopo la firma del CCA pur con decorrenza 1 gennaio 2018.

Letto, confermato e sottoscritto.

Società Cattolica di Assicurazione soc. coop. anche in nome e per conto di tutte le Società del Gruppo alle quali si applica il CCA 2012/2015.

se



Rappresentanze Sindacali Aziendali e Delegazione Sindacale di Gruppo

F.N.A. 

FISAC CGIL


 Massimo More


SNTIA 



FIRST CISL 

UILCA: 

Del bono M




Allegato "A" all'accordo sindacale del 10 ottobre 2017

Modulo di richiesta di adesione al Fondo di Solidarietà

RICHIESTA DI ADESIONE VOLONTARIA AL FONDO INTERSETTORIALE DI SOLIDARIETA' PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO, DELL'OCCUPAZIONE DELLA RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLE IMPRESE ASSICURATRICI E DELLE SOCIETA' DI ASSISTENZA

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a _____ il _____

dipendente di _____

in attuazione di quanto previsto dall'accordo sindacale sottoscritto in data 10/10/2017;

DICHIARA

sin d'ora ad ogni effetto, di avere piena conoscenza dell'integrale contenuto del sopra citato accordo, da intendersi qui di seguito integralmente ritrascritto, nonché delle disposizioni di cui all'art. 9 del D.M. 17 gennaio 2014 e dell'Accordo Sindacale Nazionale del 20/5/2013;

CHIEDE

di poter accedere al Fondo di Solidarietà secondo le modalità – ivi compresi i termini di cessazione del rapporto di lavoro e di accesso al Fondo – di cui al punto 4) dell'accordo sindacale sopra citato, nonché il termine finale del 31/10/2017 entro il quale tale richiesta di adesione potrà essere validamente presentata – e nei limiti numerici tutti previsti dal citato accordo sindacale;

FORMULA

la propria proposta irrevocabile di risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro con la Società di appartenenza a far data dalla fine della giornata lavorativa del 31/12/2017 e con cessazione a tale data di ogni reciproca obbligazione, nonché di sottoscrivere ai sensi del punto 5) del sopracitato accordo sindacale, una transazione generale novativa dichiarando ad ogni effetto che non gli/le compete alcun preavviso né indennità sostitutiva del preavviso e, comunque, di rinunciarvi;

CHIEDE

che la cessazione del rapporto di lavoro, e il conseguente accesso a Fondo in caso di sussistenza dei requisiti necessari, abbia effetto con cessazione al 31/12/2017 e accesso al Fondo dal 01/01/2018;

[Area containing multiple handwritten signatures in blue and black ink, including a large signature on the right and several smaller ones at the bottom.]

